



CITTA' DI TORINO

*Criteria e indicazioni per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
e dell'art. 41 bis, Legge 98/2013.*



CITTA' DI TORINO

*Criteria e indicazioni per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
e dell'art. 41 bis, Legge 98/2013.*

- 1 Premessa
- 2 Normativa
- 3 Definizioni
- 4 Ambito di applicazione
- 5 Modalità di gestione – elaborati –verifiche
 - 5.1 Conferimento presso centro autorizzato
 - 5.2 Riutilizzo presso sito di produzione (art. 185 D.Lgs. 152/06)
 - 5.3 Riutilizzo presso terzi siti
- 6 Controlli e verifiche
- 7 Link utili
- 8 Riferimenti normativi
- 9 Modulistica

1. PREMESSA

La Giunta Comunale della Città di Torino assume i presenti criteri e indicazioni al fine di uniformare all'interno dell'Amministrazione le modalità di applicazione della disciplina inerente la gestione del materiale di scavo ai sensi delle normative vigenti in materia.

Le presenti indicazioni saranno tempestivamente adeguate e rese coerenti con le future ed eventuali variazioni e/o integrazioni delle normative vigenti in materia.

2. NORMATIVA

Ai fini dei presenti criteri e indicazioni, segue elenco delle normative attualmente vigenti in materia:

- Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (“Testo Unico Ambientale”);
- D.M. 161/2012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo);
- Legge 98/2013, artt. 41 e 41 bis (conversione in Legge del “Decreto del fare”).

3. DEFINIZIONI

Ai fini dei presenti criteri e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sia nel D.M. 161/12 si intende per:

- a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; la lettera b), comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., definisce “rifiuti speciali” i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis e 185 del medesimo Decreto Legge;
- b) *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

- c) *sottoprodotto*: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2
- d) *materiali da scavo*: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera;
- e) *sito*: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale
- f) *produttore*: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti
- g) *proponente*: il committente dell'opera nel corso della cui realizzazione si producono le terre e rocce da scavo;
- h) *cantiere*: un'unità produttiva organizzata da uno o più appaltatori appositamente per la esecuzione di un'opera o di un impianto presso un sito consegnato da un committente;
- i) *luogo di produzione dei rifiuti*: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti. Ai fini dell'applicazione delle presenti linee guida il luogo di produzione dei rifiuti coincide con l'area di cantiere.
- j) *sottoprodotto*: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- k) *concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)*: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;
- l) *concentrazioni soglia di rischio (CSR)*: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento

richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

I presenti criteri indicano le possibili modalità di gestione del materiale di scavo e la documentazione da trasmettere al Comune di Torino in sede di istanza Titolo Abilitativo Edilizio, nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito di:

- Lavori Pubblici;
- Attività/opere soggette a rilascio di Titolo Abilitativo Edilizio;
- Opere soggette a procedura di VIA o A.I.A. di competenza comunale.

In riferimento a quanto previsto e prescritto dalle succitate normative vigenti in materia il materiale di scavo, prodotto durante la realizzazione di un intervento edilizio, dovrà essere gestito secondo una o più modalità sottoelencate:

- in qualità di rifiuto e pertanto conferito presso idoneo Centro Autorizzato (Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- riutilizzato in sito ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06;
- riutilizzato presso terzi siti ai sensi degli artt. 184 bis, D.Lgs. 152/06 e 41 e 41 bis, Legge 98/2013 per le prime due casistiche sopra elencate e ai sensi del D.M. 161/012 in caso di opera sottoposta a V.I.A. o A.I.A..

All'interno di ogni singolo intervento, se rispettato quanto prescritto dalle normative vigenti in materia, possono coesistere più modalità di gestione del materiale scavato.

5 MODALITA' DI GESTIONE – ELABORATI –VERIFICHE

Di seguito è riportata breve descrizione delle possibili modalità di gestione del materiale di scavo e relativa documentazione da allegare in sede di istanza di Titolo Abilitativo Edilizio; nel caso di opere pubbliche, predetta documentazione dovrà essere parte integrante del progetto e in entrambe le casistiche dovrà comunque essere compilata e trasmessa agli uffici di competenza antecedentemente l'Inizio dei Lavori al fine delle dovute verifiche. Predetta documentazione è richiesta al fine delle verifiche di competenza volte alla miglior tutela possibile sia ambientale dei siti oggetto di produzione e

riutilizzo del materiale di scavo sia legale dei soggetti coinvolti nella realizzazione di qualsiasi intervento che preveda la produzione di materiale di scavo.

Predetta documentazione dovrà essere completa dei dati dell'intervento (indirizzo e protocollo edilizio se già in essere) sia del dichiarante al fine di una più agevole comunicazione tra le parti.

5.1 CONFERIMENTO PRESSO CENTRO AUTORIZZATO

Le terre e rocce da scavo, a meno dell'applicazione delle normative sopraccitate, sono rifiuti speciali e come tali devono essere gestite e quindi conferite presso idonei Centri Autorizzati per la gestione dei rifiuti, applicando il corretto Codice CER: CER 170504 per le terre e rocce da scavo e CER 170904 per il materiale di scavo frammisto a macerie. L'autorizzazione alla gestione dei rifiuti a predetti centri è rilasciata dai relativi uffici provinciali di competenza. L'elenco aggiornato dei Centri Autorizzati dalla Provincia di Torino è consultabile nella sezione ambiente del sito della Medesima.

Nel caso della gestione del materiale di scavo in qualità di rifiuto, in sede di istanza di Titolo Abilitativo Edilizio, il proponente dovrà allegare dichiarazione riportante la presunta volumetria prodotta e l'intenzione di conferirlo presso Centro Autorizzato, comunicandone gli estremi se già noti.

L'indicazione del Centro Autorizzato potrà subire variazioni, purché venga comunicato tempestivamente e antecedentemente l'inizio dei lavori al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del Comune di Torino, al fine di verificare l'effettiva autorizzazione e prevenire problematiche ambientali e ai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento.

Dopo le dovute verifiche, se il Centro indicato risulterà in regola, a predetta dichiarazione seguirà "presa d'atto" da parte del sopraccitato Servizio, in caso contrario "diffida" dal conferire il materiale di scavo presso il Centro non idoneo e di comunicare la nuova destinazione.

Al termine dei lavori, al sopra richiamato Servizio, dovrà essere trasmessa copia fotostatica cartacea o preferibilmente su supporto informatico dei Formulare Identificazione Rifiuti, al fine di verificare la corretta gestione del rifiuto.

5.2 RIUTILIZZO PRESSO SITO DI PRODUZIONE (ART. 185 D.LGS. 152/06)

Ai sensi della lettera c, comma 1, art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”, pertanto se verificato quanto prescritto da citato articolo, le terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione di un intervento su un’area non contaminata possono essere riutilizzate presso la medesima purché allo stato naturale e quindi senza preventivi trattamenti.

Nel caso dell’applicazione di predetto articolo, il proponente dovrà allegare dichiarazione attestante che il suolo non risulta essere potenzialmente contaminato (il sito non sia stato oggetto di attività antropiche o incidenti potenzialmente contaminanti e che non sia caratterizzato da elementi visivi e olfattivi che possano essere indizio di avvenuta contaminazione) e riportante le volumetrie prodotte e riutilizzate con relativa breve descrizione delle modalità di riutilizzo.

Entro i termini di legge e dopo le dovute verifiche, a predetta dichiarazione, seguirà “presa d’atto” da parte del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali oppure, se necessario, eventuali richieste di integrazione e/o chiarimenti.

Si evidenzia che, ai sensi della lettera b, comma 3, art. 41 della Legge 98/13, in presenza di riporti, il riutilizzo in situ ai sensi del succitato art. 185 dei medesimi potrà avvenire solamente sottoponendo le matrici di riporto a test di cessione e, ove conformi al test di cessione, dovranno rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati e pertanto dovrà essere verificato il rispetto dei limiti delle Colonne A e B Tab. 1, Allegato 5, Parte IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a seconda della destinazione d’uso del sito oggetto dell’intervento. I rapporti di predetti test di cessione e delle eventuali analisi chimico-fisiche dovranno essere allegate alla dichiarazione di cui al precedente periodo.

5.3 RIUTILIZZO PRESSO TERZI SITI

Le terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate in qualità di sottoprodotti presso terzi siti, quali cantieri e/o impianti per produzione di inerti e conglomerati cementizi/bituminosi, se le prescrizioni dettate dall’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, a seconda delle casistiche, dagli artt. 41 e 41 bis della Legge 98/13 e dal D.M. 161/12.

Se l'intervento/opera è sottoposto a procedimento di V.I.A. o A.I.A., la normativa di riferimento è il D.M. 161/12: in tal caso il proponente dovrà redigere il "Piano di Utilizzo" secondo quanto prescritto da predetto decreto e relativi allegati. Nei termini di legge l'Autorità Competente che autorizza l'opera potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni ovvero esprimere parere favorevole in merito suddetto elaborato.

Per gli interventi/opere non sottoposti a V.I.A. o A.I.A., la normativa di riferimento è la Legge 98/13 e nello specifico gli artt. 41 e 41 bis; in tal caso il proponente o il produttore, tramite dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/2000 da trasmettere agli uffici di competenza di ARPA, attesta il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sia certa la destinazione all'utilizzo presso uno o più siti o cicli determinati;
- che in caso di riutilizzo per ripristini, riempimenti, rimodellamenti o altri utilizzi sul suolo, non siano superati i valori delle CSC di cui alle Col. A e B, Tab. 1, All. 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06 in riferimento sia alle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica (l'esecuzione di alcuni campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimico-fisiche è necessaria);
- che in caso di destinazione a cicli di produzione, l'utilizzo non determini rischi per la salute né variazioni delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime (l'esecuzione di alcuni campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimico-fisiche è necessaria);
- che ai fini del rispetto dei precedenti punti non sia necessario sottoporre i materiali di scavo a preventivi trattamenti, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Eventuali modificazioni e variazioni di quanto indicato nella dichiarazione dovranno essere comunicate entro trenta giorni al comune del luogo di produzione; predette dovranno essere notificate mediante apposito elaborato cui dovrà essere allegata la dichiarazione di cui al precedente paragrafo trasmessa in prima istanza ad ARPA Piemonte.

A riutilizzo avvenuto, che dovrà essere completato entro un anno salvo il caso in cui l'opera di riutilizzo preveda tempi superiori, il produttore dovrà comunicare ad ARPA che i materiali di scavo sono stati completamente riutilizzati secondo le previsioni comunicate.

Il trasporto dei materiali di scavo in qualità di sottoprodotto dovrà essere accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto in forma scritta o dalla scheda di trasporto secondo D.Lgs. 286/2005 e s.m.i..

Importante è evidenziare che predetta dichiarazione resa ad ARPA dovrà essere preceduta dall'avvenuta autorizzazione, da parte dell'Autorità competente secondo le norme vigenti, sia dell'intervento presso il quale le terre e rocce da scavo saranno prodotte sia di quello presso il quale le medesime saranno riutilizzate.

In sede di istanza di Titolo Abilitativo Edilizio il richiedente dovrà allegare dichiarazione riportante le volumetrie prodotte, quelle eventualmente interessate ad essere riutilizzate presso terzi siti e, soprattutto, l'intenzione di applicare l'art. 41 bis presentando ad ARPA la dichiarazione di cui ai paragrafi precedenti; seguirà "presa d'atto" da parte del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.

È buona prassi che il proponente trasmetta copia della dichiarazione della sussistenza dell'art. 41 bis trasmessa ad ARPA a predetto Servizio ovvero che le eventuali variazioni siano tempestivamente comunicate anche ad ARPA.

Le dovute verifiche e relativa richiesta di chiarimenti e/o integrazioni saranno di competenza di ARPA e si evidenzia che al fine dell'Inizio dei Lavori predetta dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 non necessita di alcun parere di competenza, altresì è necessario che sia trasmessa all'organo di competenza prima dell'inizio dei lavori, diversamente il materiale prodotto dovrà essere gestito secondo le normative vigenti in materia di rifiuto e quindi conferito presso idoneo Centro Autorizzato, come precedentemente indicato nel paragrafo 5.1.

6 CONTROLLI E VERIFICHE

Alla chiusura dei lavori il proponente/produttore delle terre e rocce da scavo, dovrà comunicare al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali l'avvenuta gestione di predetto materiale inviando una dichiarazione di avvenuto riutilizzo nel caso dell'applicazione degli artt. 184 bis e 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 41 e 41bis della Legge 98/13, mentre nel caso di conferimento presso idoneo Centro Autorizzato dovrà essere trasmessa copia fotostatica o informatizzata dei Formulari Identificazione Rifiuti; a tali comunicazioni non ne seguiranno da parte del medesimo Servizio a meno siano necessarie integrazioni e/o chiarimenti.

7 LINK UTILI

Provincia di Torino – Elenchi di attività autorizzate per la gestione dei rifiuti:

<http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/rifiuti/gestione/elenchi>

ARPA Piemonte – Terre e rocce da scavo

<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rifiuti/terre-e-rocce-1/terre-e-rocce>

Comune di Torino – Informambiente

<http://www.comune.torino.it/ambiente/terreroce/index.shtml>

8 RIFERIMENTI NORMATIVI

D.LGS. 152/06 E S.M.I.

183. Definizioni

(articolo così sostituito dall'art. 10 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
(lettera così modificata dall'art. 11, comma 8, legge n. 125 del 2013)
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

v) “rigenerazione degli oli usati” qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

z) “smaltimento”: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) “stoccaggio”: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell’allegato C alla medesima parte quarta;

bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:
(lettera così modificata dall’art. 28, comma 2, legge n. 35 del 2012, poi dall’art. 52, comma 2-ter, legge n. 134 del 2012)

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per “categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

cc) “combustibile solido secondario (CSS)”: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l’applicazione dell’articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;

dd) “rifiuto biostabilizzato”: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ee) “compost di qualità”: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;

ff) “digestato di qualità”: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

gg) “emissioni”: le emissioni in atmosfera di cui all’articolo 268, comma 1, lettera b);

hh) “scarichi idrici”: le immissioni di acque reflue di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff);

ii) “inquinamento atmosferico”: ogni modifica atmosferica di cui all’articolo 268, comma 1, lettera a);

ll) “gestione integrata dei rifiuti”: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;

mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto;

oo) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;

pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

184-bis. Sottoprodotto

(articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.

(comma aggiunto dall'art. 41, comma 2, legge n. 98 del 2013)

185. Esclusioni dall'ambito di applicazione

(articolo così sostituito dall'art. 13 del d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

.....

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

.....

4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.”.

LEGGE 98/2013 (CONVERSIONE “DECRETO DEL FARE”)

Art. 41. Disposizioni in materia ambientale

1. L'articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) ... » (omissis)

2. All'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto."

3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste.».

.....

Art. 41-bis. Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali da scavo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 2 dell'articolo 41 del presente decreto.

6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

7. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, nel definire al comma 1, lettera b), i materiali da scavo integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9 MODULISTICA

MODELLO 1

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA PRODUZIONE E GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO GESTITE IN QUALITÀ DI RIFIUTO (Parte IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Dati dell'intervento:

Prot. Edilizio	Via/Corso/ecc...	n° civico	CAP

Il sottoscritto proponente

Cognome	Nome

in qualità di:	
Qualifica rivestita: proprietario, progettista, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.	

Recapito		
Via/Corso		n° civico

CAP	Comune	Provincia

DICHIARA

Che durante la realizzazione dell'intervento sito sarà prodotta la seguente volumetria di materiale di scavo:

mc.	
-----	--

Codice CER	
------------	--

Predetto materiale di scavo sarà gestito secondo le normative vigenti in materia di rifiuto e pertanto conferito presso il seguente Centro Autorizzato:

Ragione sociale	Indirizzo	Comune

Data

Firma

MODELLO 2

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA PRODUZIONE E GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO RIUTILIZZATE PRESSO IL SITO DI PRODUZIONE (Art. 185, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Dati dell'intervento:

Prot. Edilizio	Via/Corso/ecc...	n° civico	CAP

Il sottoscritto proponente

Cognome	Nome

in qualità di:	
Qualifica rivestita: proprietario, progettista, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.	

Recapito		
	Via/Corso	n° civico

CAP	Comune	Provincia

DICHIARA

Che durante la realizzazione dell'intervento sito sarà prodotta la seguente volumetria di terre e rocce da scavo:

mc.	
-----	--

L'intera o parte di tale volumetria sarà oggetto di riutilizzo presso il medesimo sito di produzione ai fini realizzativi delle opere – così come riportato negli elaborati progettuali -, in quanto:

- il sito dell'intervento non risulta essere potenzialmente contaminato da precedenti attività antropiche o avvenimenti contaminanti;
- le terre e rocce da scavo saranno riutilizzate allo stato naturale e senza preventivi trattamenti;

(barrare una o più caselle sottostanti solo se pertinenti all'intervento in oggetto)

- l'eventuale strato di riporto oggetto di riutilizzo è stato sottoposto agli accertamenti previsti dall'art. 41, Legge 98/2013 di cui si allega copia;
- la volumetria in eccesso sarà gestita secondo la normativa vigente in materia di rifiuto, si allega modello 1 debitamente compilato;
- la volumetria in eccesso sarà riutilizzata presso terzi siti ai sensi dell'art. 184 bis, D. Lgs 152/2006 e 41 bis, Legge 98/2013;

pertanto risulta rispettato quanto prescritto dall'art. 185, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 41, Legge 98/2013.

Data

Firma

MODELLO 3

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA PRODUZIONE E GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO RIUTILIZZATE PRESSO TERZI SITI (Art. 41 bis, Legge 98/2013 e Art. 184 bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Dati dell'intervento:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prot. Edilizio	Via/Corso/ecc...	n° civico	CAP

Il sottoscritto proponente

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cognome	Nome

<input type="text"/>	<input type="text"/>
in qualità di:	Qualifica rivestita: proprietario, progettista, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Recapito	Via/Corso	n° civico

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CAP	Comune	Provincia

DICHIARA

Che durante la realizzazione dell'intervento sito sarà prodotta la seguente volumetria di terre e rocce da scavo:

mc.	<input type="text"/>
-----	----------------------

Tale volumetria sarà oggetto di riutilizzo presso terzi siti ai sensi degli artt. 41 bis, Legge 98/2013 e 184 bis, D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

La documentazione prevista dal suddetto art. 41, sarà trasmessa prima dell'Inizio dei Lavori ad ARPA Piemonte, così come prescritto dal medesimo articolo, e per conoscenza al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino.

Data

Firma